



COMUNE DI RIVA DEL GARDA  
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO  
DELL'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA'  
COMUNALE ATTRAVERSO LA RETE CIVICA  
E DI GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO  
INFORMATICO**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 140 dd. 3.12.2012)

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina i modi, le forme ed i limiti con i quali il Comune di Riva del Garda assicura ai cittadini il diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale attraverso la Rete Civica comunale, ai sensi dell'art. 74 d.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
2. Il regolamento disciplina altresì la tenuta dell'Albo Pretorio informatico del Comune di Riva del Garda, il quale sostituisce, ai sensi dell'art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69, l'Albo pretorio comunale.

### **ARTICOLO 2 – PRINCIPI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI**

1. Il Comune di Riva del Garda, nella formazione degli atti e nella pubblicizzazione delle informazioni relative alla propria attività, assicura, mediante l'implementazione delle necessarie misure tecniche e organizzative, il rispetto dei seguenti principi per il trattamento dei dati personali:
  - 1) chiarezza;
  - 2) sicurezza;
  - 3) completezza;
  - 4) esattezza;
  - 5) accessibilità tramite gli strumenti informatici, nel rispetto del presente regolamento;
  - 6) legittimità e rispetto del diritto alla riservatezza, in particolare per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. L'informazione sull'attività comunale si realizza attraverso la pubblicazione di dati, documenti, atti e provvedimenti sulla Rete Civica comunale, sull'Albo Pretorio informatico, sul Bollettino comunale, secondo le indicazioni delle linee guida del Garante della Privacy.

## **CAPO II - INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' COMUNALE** **ATTRAVERSO LA RETE CIVICA COMUNALE**

### **ARTICOLO 3 – DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO LA RETE CIVICA COMUNALE**

1. Al fine di assicurare un'ampia, efficace ed efficiente pubblicità delle informazioni concernenti le attività istituzionali del comune, è istituita la Rete Civica comunale, ossia il sito web, che ne garantisce la diffusione attraverso internet.
2. Resta salvo il diritto di accesso agli atti da parte degli interessati, ai sensi della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

### **ARTICOLO 4 – GESTIONE DELLA RETE CIVICA COMUNALE**

1. Il Segretario generale, sulla base della determinazione delle articolazioni e delle funzioni della struttura comunale, individua la struttura organizzativa cui è affidata la gestione della Rete Civica comunale. Resta salva la responsabilità dei soggetti che formano gli atti e i documenti da inserire nel sito internet comunale, in relazione al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali in essi contenuti.
2. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa competente della gestione della Rete Civica comunale si avvale di dipendenti comunali e, ove manchino adeguate professionalità, di collaboratori esterni qualificati, attraverso apposito incarico, che li autorizza al trattamento dei dati personali.

### **ARTICOLO 5 – INFORMAZIONI E ATTI ACCESSIBILI ATTRAVERSO LA RETE CIVICA COMUNALE**

1. Sono resi accessibili attraverso la Rete Civica comunale le informazioni e gli atti di seguito elencati<sup>1</sup>:
  - 1) i dati relativi ai soggetti che ricoprono la carica di Sindaco, Assessore Comunale,

---

<sup>1</sup> La seguente elencazione è comprensiva delle informazioni previste dall'art. 54 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché dell'integrazione apportata dall'articolo 5, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'introduzione del comma 1-bis, che pone in capo agli enti locali l'onere di pubblicare sul proprio sito gli "elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici".

Consigliere Comunale o che sono membri di altri organi e commissioni comunali, insieme alle informazioni necessarie per contattarli (sede, orari di ricevimento, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, ecc);

- 2) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le relative attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti e dei responsabili dei singoli servizi/uffici;
- 3) lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti;
- 4) gli elaborati tecnici allegati alle deliberazioni di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici nonché delle loro varianti;
- 5) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascuna struttura organizzativa, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi della l.p. n. 23 del 1992;
- 6) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi della l.p. n. 23 del 1992, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge con la relativa modulistica;
- 7) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- 8) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- 9) le informazioni necessarie per fruire dei servizi comunali e con la relativa modulistica;
- 10) altre informazioni di pubblica utilità, link a siti istituzionali, informazioni di carattere turistico, culturale, ambientale e, in genere, di natura o interesse giornalistico;
- 11) tutti gli altri dati e le informazioni la cui pubblicazione in via telematica è obbligatoria secondo disposizioni di legge o di regolamento;
- 12) i dati e le informazioni relativi alle attività, alle funzioni e ai servizi istituzionali la cui pubblicazione in via telematica risulta di interesse e utilità ai cittadini.

## 2. Sono altresì pubblicati nella Rete Civica Comunale:

- a) in apposita sezione le ulteriori informazioni concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale, come individuati dal provvedimento legislativo regionale "Modifiche all'ordinamento del personale delle

amministrazioni comunali”<sup>2</sup>.

- b) in apposita sezione i bilanci e i rendiconti dell’Ente.
3. Le informazioni e gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono fruibili in rete in modo permanente e sono mantenuti costantemente aggiornati.
4. Sono inoltre pubblicati nella Rete Civica Comunale i seguenti atti:
- 1) le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, che sono pubblicate per il periodo previsto dalla legge ai fini dell’integrazione dell’efficacia e restano consultabili per sei anni dalla data della loro pubblicazione;
  - 2) le determinazioni dirigenziali, le ordinanze del sindaco e dei dirigenti, i decreti sindacali, che sono consultabili per sei anni dalla data della loro pubblicazione;
  - 3) le ordinanze del sindaco e dei dirigenti a carattere non generale, che sono consultabili per sei mesi dalla data della loro pubblicazione;
  - 4) gli avvisi di selezioni e concorsi, che sono consultabili fino alla scadenza del termine di partecipazione;
  - 5) i risultati delle selezioni e dei concorsi di cui al n. 4), che riportano unicamente i nominativi dei soggetti collocati in graduatoria con il relativo punteggio e sono consultabili per sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione;
  - 6) nei casi previsti dalle normative vigenti in materia, i bandi e gli avvisi di gara per l’appalto di forniture, servizi e lavori, e in generale di procedure ad evidenza pubblica, che sono consultabili fino alla data di scadenza del bando o dell’avviso;
  - 7) nei casi previsti dalle normative vigenti in materia, gli avvisi di aggiudicazione e in generale gli esiti delle procedure di cui al n. 6), che sono consultabili per 180 giorni dalla data della loro pubblicazione;
  - 8) nei casi previsti dalle normative vigenti in materia, i bandi e gli avvisi di gara scaduti, consultabili in un’apposita sezione dedicata, fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito;
  - 9) gli avvisi di pubblicazione all’Albo pretorio informatico dei dati relativi al rilascio delle concessioni edilizie, dei dati relativi agli immobili ed alle opere realizzate abusivamente, dei provvedimenti di sospensione lavori e di annullamento delle concessioni edilizie, delle DIA, che sono consultabili per trenta giorni dalla data della loro pubblicazione;
  - 10) le pubblicazioni di matrimonio, che sono esposte per il periodo previsto dalla legge;
  - 11) l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica nel precedente anno solare, ai sensi del d.P.R. 118/2000, indicante i dati necessari all’individuazione dell’interessato e la disposizione in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni, che è consultabile per un anno dalla data della sua pubblicazione;
  - 12) ogni altra comunicazione di interesse generale la cui diffusione rivesta carattere di pubblica utilità.
5. Con riferimento agli atti di cui ai numeri 1) e 2) del comma 4, fatta salva la pubblicità legale, il soggetto competente a valutare il rispetto della normativa in materia di

---

2 Il provvedimento cui si fa riferimento è la L.R. 25 maggio 2012, n.2 (art. 4).

trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4 può escludere la pubblicazione di singoli atti, in relazione alla natura dei dati personali trattati o degli interessi personali o familiari coinvolti.

6. Con riferimento agli atti di cui ai numeri 1) e 2) del comma 4, fatta salva la pubblicità legale, nel rispetto dell'art. 19 comma 3 bis del d.lgs. 196/2003, è esclusa la pubblicazione degli atti che contengano notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4 comma 1 lett. d) del d.lgs. 196/2003.
7. Gli atti di cui al comma 4 permangono sul sito, a fini di documentazione dell'attività istituzionale, per la durata rispettivamente ivi indicata, con modalità tecnica che ne consenta la rintracciabilità tramite motore di ricerca interno. Decorso i termini ivi indicati gli atti non sono più disponibili sul sito web, ma presso l'ufficio comunale competente, cui i cittadini potranno rivolgersi.
8. Non sono pubblicabili nella Rete Civica comunale gli atti anagrafici, dello stato civile e le liste elettorali.

#### **ARTICOLO 6 – ACCESSO AL SITO ATTRAVERSO AUTENTICAZIONE**

1. Il comune può pubblicare sul proprio sito internet gli atti relativi a singoli procedimenti amministrativi.
2. L'accesso agli stessi tramite la rete è consentito unicamente agli interessati attraverso l'attribuzione di una chiave di accesso personale, allo scopo di agevolare per gli aventi diritto l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della l.p. 23/1992.

#### **ARTICOLO 7 – CONFORMITÀ DELLA RETE CIVICA COMUNALE ALLE NECESSITÀ DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI**

1. È tutelato e garantito, altresì, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici del comune di Riva del Garda da parte dei cittadini diversamente abili in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al web definito nelle linee guida sull'accessibilità dei siti web del Consorzio mondiale del web (W3C).
2. A tale scopo la Rete Civica comunale è costruita in conformità di quanto previsto dalla l. 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 1 marzo 2005 n. 75, o attraverso l'adozione di analogo protocollo.

## **ARTICOLO 8 – SICUREZZA E INALTERABILITÀ DEI DATI PUBBLICATI**

1. Il comune garantisce che i dati pubblicati sulla Rete Civica Comunale abbiano caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità, conformi alle misure previste dagli artt. 31 e ss. d.lgs. 196 del 2003 e dall'art. 51 del d.lgs. 82 del 2005.
2. In particolare, tutti gli atti e i documenti sono pubblicati sulla Rete Civica Comunale in un formato che ne garantisce la immodificabilità e la non alterabilità dei contenuti, fatta eccezione unicamente per la modulistica per la quale è consentita la compilazione in via informatica.

## **ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI ACCESSIBILI ATTRAVERSO IL BOLLETTINO COMUNALE ED ALTRE PUBBLICAZIONI**

1. Salve le norme sulla stampa, sulla comunicazione istituzionale (legge 7 giugno 2000 n. 150) e sulla deontologia giornalistica diffuse nella Rete Civica comunale, le informazioni contenute nel Bollettino Comunale e nelle altre pubblicazioni effettuate dal comune possono contenere dati personali di soggetti terzi solo ove la diffusione degli stessi sia prevista da una norma di legge o di regolamento e sia strettamente indispensabile; in ogni caso va assicurata la completezza, l'esattezza e la non eccedenza dei dati personali rispetto alle finalità perseguite.

## **ARTICOLO 10 – PUBBLICAZIONE DI ATTI PER CONTO DI ALTRI ENTI**

1. Al fine di consentire la richiesta di pubblicazione di atti da parte di altri enti sulla sezione dedicata del proprio sito istituzionale, è indicato sulla Rete Civica comunale l'indirizzo di posta elettronica a disposizione degli enti richiedenti.
2. Al fine di richiedere la pubblicazione di propri atti da parte di altri enti sulla sezione dedicata del rispettivo sito istituzionale, il servizio/l'ufficio individuato ai sensi dell'art. 4, comma 1, trasmette il documento in formato informatico agli indirizzi di posta elettronica all'uopo indicati dagli enti richiesti.

## **CAPO III - GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

### **ARTICOLO 11 – PUBBLICAZIONI SULL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

1. Ai sensi dell'art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2011, tutti i documenti, anche cartacei, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione all'Albo Pretorio, conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Amministrazione.
2. A tal fine è istituito l'Albo Pretorio informatico, quale spazio web del sito informatico istituzionale del Comune riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti elencati all'art. 5, comma 4, e degli altri atti e provvedimenti per i quali disposizioni normative prevedano l'obbligo di pubblicazione con effetto di pubblicità legale, a qualunque funzione essa assolvere (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia).
3. La pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio informatico deve rispettare i principi generali che presidono al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare:
  - a) il principio di necessità;
  - b) il principio di proporzionalità e non eccedenza;
  - c) il diritto all'oblio;
  - d) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.
4. La pubblicazione garantisce altresì i requisiti di conformità, fruibilità e reperibilità delle informazioni nonché di conservazione del documento informatico previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dal D.P.C.M. 26 aprile 2011.

### **ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE**

1. La pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico è organizzata in modo tale da consentire la visualizzazione dei documenti per tipologia (atti matrimonio, autorizzazioni, avvisi, ecc.).
2. I documenti sono, di norma, pubblicati integralmente, completi di ogni allegato, ivi compresi gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti<sup>3</sup>. In deroga a tale principio, qualora la

---

<sup>3</sup> Cfr. comma 1-bis dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009, introdotto dal decreto legge n. 70 del 2011, richiamato alla nota 1.



tipologia, la consistenza e/o il numero dei documenti e/o allegati non ne consentono l'integrale pubblicazione si procede alla pubblicazione dell'estratto dandone opportuna notizia.

3. I documenti sono, di norma, pubblicati in formato PDF, o comunque in formato non modificabile da terzi.
4. Nel caso in cui si rendano necessarie eventuali sostituzioni o modifiche dei documenti pubblicati, dovrà esserne data adeguata evidenza.

### **ARTICOLO 13 – DURATA DELLA PUBBLICAZIONE**

1. La durata della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ha inizio dal giorno successivo alla materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento.
2. I documenti diversi da quelli elencati all'art. 5, comma 4, restano pubblicati on line per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento; per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è fissata in giorni 30.
3. La pubblicazione avviene per giorni naturali e continuativi, comprese le festività civili, e la sua durata è indicata da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione.
4. L'Albo Pretorio informatico è accessibile tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni straordinarie degli strumenti e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento della Rete Civica comunale e dell'albo stesso.
5. Nell'ipotesi di modifica o sostituzione del documento ai sensi dell'art. 11, comma 3, il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere dalla data dell'avvenuta sostituzione o modifica.

### **ARTICOLO 14 – SOGGETTI COMPETENTI ALLA PUBBLICAZIONE**

1. Il Segretario generale, sulla base della determinazione delle articolazioni e delle funzioni della struttura comunale, individua la struttura organizzativa cui è affidata la tenuta dell'Albo Pretorio informatico, del controllo sulla regolarità della tenuta dei registri delle pubblicazioni e delle operazioni di affissione e di defissione (operazione svolta automaticamente dal sistema) degli atti nonché della vigilanza degli atti in deposito, anche su supporto informatico.
2. L'affissione e la defissione degli atti all'Albo Pretorio informatico nonché la relativa

annotazione sui registri sono espletate da dipendenti comunali o, se il servizio di materiale inserimento degli atti all'Albo Pretorio informatico o nel sito informatico istituzionale è esternalizzato, da soggetti dotati di proprie credenziali di autenticazione, i quali provvedono, sotto la propria responsabilità, a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze e nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 15 – REGISTRO PER L'ANNOTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI**

1. Su apposito registro, anche informatico, cui è conferito valore legale della procedura eseguita, sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di affissione all'Albo pretorio informatico:
  - a) il numero cronologico per ciascun anno;
  - b) la data in cui l'atto è stato affisso;
  - c) la natura e l'oggetto dell'atto da pubblicare;
  - d) l'autorità o il soggetto che ha emanato l'atto da pubblicare ed i suoi estremi identificativi;
  - e) la data di defissione;
2. Dal registro risulta quale dipendente comunale o soggetto esterno abbia provveduto all'affissione ed alla defissione.
3. Per la pubblicazione degli atti di soggetti diversi dal Comune di Riva del Garda possono essere predisposti distinti registri o sezioni dell'unico registro aventi le stesse caratteristiche indicate al precedente primo comma.

## **ARTICOLO 16 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

1. L'avvenuta pubblicazione è attestata con apposita relata, mediante l'apposizione sull'atto originale o sulla copia dell'atto di un apposito timbro, recante il periodo di avvenuta pubblicazione, indicando le date di affissione e di defissione, il cognome ed il nome del dipendente o soggetto esterno che ha eseguito tali adempimenti, la data e la sottoscrizione del Segretario generale.
2. Per gli atti ricevuti dall'Ufficio dell'Albo pretorio su supporto informatico o con modalità informatiche, la predetta relata di pubblicazione può essere redatta anche con modalità informatica.

## **ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

## **Indice generale**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Articolo 2 – Principi e modalità di trattamento delle informazioni.....	2
CAPO II - INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' COMUNALE ATTRAVERSO LA RETE CIVICA COMUNALE.....	3
Articolo 3 – Diffusione delle informazioni attraverso la Rete Civica comunale.....	3
Articolo 4 – Gestione della Rete Civica comunale.....	3
Articolo 5 – Informazioni e atti accessibili attraverso la Rete Civica comunale.....	3
Articolo 6 – Accesso al sito attraverso autenticazione.....	6
Articolo 7 – Conformità della Rete Civica comunale alle necessità dei cittadini diversamente abili.....	6
Articolo 8 – Sicurezza e inalterabilità dei dati pubblicati.....	6
Articolo 9 – Informazioni accessibili attraverso il Bollettino Comunale ed altre pubblicazioni.....	7
Articolo 10 – Pubblicazione di atti per conto di altri enti.....	7
CAPO III - GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO.....	8
Articolo 11 – Pubblicazioni sull'Albo Pretorio informatico.....	8
Articolo 12 – Modalità di pubblicazione.....	8
Articolo 13 – Durata della pubblicazione.....	9
Articolo 14 – Soggetti competenti alla pubblicazione.....	9
Articolo 15 – Registro per l'annotazione delle pubblicazioni.....	10

Articolo 16 – Attestazione di avvenuta pubblicazione.....	10
Articolo 17 – Entrata in vigore.....	10

**APPROVATO** QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE CON  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 3.12.2012 n. 140

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 10 GG. DAL 7 AL 17 DICEMBRE 2012

**DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 18.12.2012** ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.Reg.  
dd. 1.02.2005 n. 3/L.